



COMUNE DI SOSSANO

Provincia di Vicenza

Via Mazzini n. 2 - 36040 SOSSANO (VI) Tel. 0444/885220

Email protocollo@comune.sossano.vi.it – PEC comune.sossano.vi@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 14/08/2024

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RIGUARDANTE LE MISURE DI LOTTA E DI PREVENZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELLE POPOLAZIONI DI ZANZARA NEL TERRITORIO COMUNALE AL FINE DI PREVENIRE OGNI POSSIBILE CONSEGUENZA SULLA SALUTE PUBBLICA

IL SINDACO

PREMESSO

che la diffusione delle zanzare, principalmente comune (*Culex pipiens*) e tigre (*Aedes albopictus*) sul territorio comunale, è un fenomeno in continua evoluzione, favorito dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia negli ultimi decenni, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da maggio ad ottobre;

che sussiste la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori ed in particolare della zanzara;

PRESO ATTO

che, secondo quanto risulta dalla "Piano di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, U.O. Prevenzione e Sanità Pubblica della Regione Veneto, in Italia, a partire dal 2007 e nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali;

dei numerosi casi di Malattia da virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*), riscontrati nel territorio del Comune di Padova, ed in tutto il nord Italia, a partire dall'estate 2018;

della diffusione di Zika virus nel continente americano a partire dal 2015, con casi importati anche in Europa, a seguito della quale il Ministero della Salute ha emanato una circolare inerente informazioni per i viaggiatori da e verso paesi nei quali sono in corso epidemie;

che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove le zanzare depongono le uova, quali tombini e caditoie, griglie di scarico e pozzetti di raccolta delle acque di scarico e delle acque

meteoriche, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti, dei fiori ed annaffiatoi e che l'intervento principale di prevenzione consiste nell'eliminazione dei depositi temporanei di acqua stagnante e nella rimozione dei focolai larvali mediante adeguati trattamenti larvicidi;

che sono disponibili sul mercato prodotti biologici di chiara efficacia per contenere/eliminare le larve di zanzara;

che l'Amministrazione Comunale ha già provveduto con specifico appalto ad incaricare una ditta specializzata per effettuare, nelle aree pubbliche di propria competenza, opportuni trattamenti antilarvali ed all'occorrenza adulticidi per il contenimento delle popolazioni di zanzare;

che è indispensabile, durante il periodo di maggiore attività vettoriale (dal 1° maggio al 31 ottobre), attivare misure urgenti di prevenzione su tutto il territorio comunale maggiormente esposto alla possibile propagazione delle larve di zanzara ed a maggior ragione anche sulle aree private, in quanto gli interventi adulticidi risultano spesso inefficaci e di breve durata;

RITENUTO

di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara tigre, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

pertanto necessario provvedere in merito, mediante l'adozione di apposita ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/ 2000, che consente al Sindaco di adottare apposite ordinanze in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado dell'ambiente e del territorio comunale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità;

che per la situazione sopradescritta sussista il requisito di:

- contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano il fenomeno sopradescritto di proliferazione di detti insetti;
- urgenza, per la situazione di potenziale danno e pregiudizio dell'ambiente e dell'igiene pubblica;

VISTO

il "Piano di sorveglianza entomologica e misure di lotta ai vettori anno 2018" della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria della Regione Veneto;

il "Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (Aedes sp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018" della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio V, e Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari, Ufficio III, del Ministero della Salute, Circolare n° 14836 del 18/05/2018, prorogato in data 27/02/2019;

il "Piano Nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2019" della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio V, e Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari, Ufficio III, del Ministero della Salute, Circolare n° 10381 del 05/04/2019;

il "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025, approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 15/01/2020;

la DGRV n° 443 del 20/03/2012;

la DGRV n° 174 del 22/02/2019;

la DGRV n° 207 del 18/02/2020;

la DGRV n° 12 del 12/01/2021 e l'allegato "Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare";

la DGRV n° 100 del 07/02/2022 e l'allegato "Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare";

la DGRV n° 389 del 07/04/2023 Approvazione delle "Linee operative per la sorveglianza e il controllo delle Arbovirosi nella Regione Veneto - Anno 2023" e del "Piano regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane nella Regione del Veneto (PRZV) - Anno 2023";

la DGRV n° 346 del 04/04/2024 Approvazione delle "Linee operative per la sorveglianza e il controllo delle Arbovirosi nella Regione Veneto - Anno 2024" e del "Piano regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane nella Regione del Veneto (PRZV) - Anno 2024";

il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii ed in particolare gli artt. 7 – bis e 50;

ORDINA

Nel periodo compreso dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al 31 ottobre 2024,

A TUTTA LA CITTADINANZA DI:

- non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni nei quali possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza d'acqua (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatori) e, ove possibile, lavarlo o capovolgerlo;
- coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne).
- trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida, ogni 20 giorni circa e comunque secondo quanto indicato nel foglio illustrativo del prodotto acquistato, registrando i trattamenti in apposito registro e conservando le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;
- il trattamento larvicida non risulta necessario qualora le caditoie risultino munite di sistemi meccanici di comprovata efficacia nell'interrompere il ciclo riproduttivo della zanzara;
- evitare quanto più possibile l'utilizzo di prodotti disinfestanti adulticidi che andranno, in ogni caso, utilizzati esclusivamente nella fascia oraria compresa tra il tramonto e le prime ore dell'alba previo avviso ai condomini e confinanti;
- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti;
- qualora nelle proprietà private siano presenti scoli e/o fossati, provvedere, in caso di presenza di acqua stagnante o a lento deflusso, con elevata carica organica e/o

vegetazione, a regolari trattamenti di disinfestazione larvicida utilizzando *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis* eventualmente in associazione a *Bacillus sphaericus*;

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante.

A TUTTA LA CITTADINANZA, RACCOMANDA, INOLTRE:

- a tutti coloro che soggiornano all'aperto, in orario serale /notturno, di proteggersi con l'utilizzo di repellenti cutanei;
- a coloro che organizzano eventi e manifestazioni in orario serale/notturno di informare i partecipanti sull'opportunità di utilizzare i repellenti cutanei a protezione dalle punture di zanzare, eventualmente anche mettendoli a disposizione del pubblico;
- nel caso di organizzazione in orario serale/notturno, in aree verdi private di eventi quali sagre, fiere, concerti, a consistente affluenza di pubblico e con riscontro di elevata densità di zanzare *Culex pipiens*, contattare l'Ufficio Ambiente al fine di valutare l'opportunità di un intervento di disinfestazione adulticida.

A TUTTI I CONDOMINI E AI PROPRIETARI/GESTORI DI EDIFICI DI:

- trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa già dal mese di giugno fino al mese di ottobre. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. Il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;
- registrare i trattamenti in apposito quaderno/registro e conservare le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;
- provvedere al taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano nascondere microfocolai;
- evitare l'accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali;
- evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare la presenza.

AI PROPRIETARI DETENTORI, O GESTORI, OVVERO A COLORO CHE HANNO LA RESPONSABILITÀ O L'EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI SCARPATE E CIGLI STRADALI, CORSI D'ACQUA, AREE INCOLTE E AREE DISMESSE DI:

- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di raccolta d'acqua;
- trattare periodicamente, fino al mese di ottobre, con prodotto antilarvale i fossati, soprattutto quelli con elevata carica organica, ricchi di vegetazione e a lento deflusso, in quanto rappresentano importanti focolai di sviluppo per *Culex pipiens*; in presenza di pesce si consiglia l'impiego di *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis* e *Bacillus sphaericus*.

AI CONSORZI, ALLE AZIENDE AGRICOLE E ZOOTECHNICHE E A CHIUNQUE DETENGA ANIMALI PER ALLEVAMENTO, DI:

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante,
- procedere autonomamente, dal mese di maggio al mese di ottobre, mediante disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi con prodotti antilarvali;
- trattare periodicamente, fino al mese di ottobre, con prodotto antilarvale eventuali ristagni d'acqua, qualora non eliminabili ed i fossati, soprattutto quelli con elevata carica organica,

ricchi di vegetazione e a lento deflusso, in quanto potrebbero rappresentare importanti focolai di sviluppo per *Culex pipiens*. In presenza di pesce si consiglia l'impiego di *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis* e di *Bacillus sphaericus*;

- evitare quanto più possibile l'utilizzo di prodotti disinfestanti adulticidi, da utilizzarsi, in ogni caso, secondo le prescrizioni sotto dettagliate.

AI RESPONSABILI DEI CANTIERI, DI:

- eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali privi di copertura;
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
- procedere alla disinfestazione larvicida periodica, dal mese di maggio al mese di ottobre, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura.

A COLORO CHE DETENGONO, ANCHE TEMPORANEAMENTE, PNEUMATICI O ASSIMILABILI, DI:

- conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- provvedere alla disinfestazione larvicida, con cadenza quindicinale, dal mese di maggio al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura.

A COLORO CHE CONDUCONO IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E ATTIVITÀ QUALI LA ROTTAMAZIONE, LA DEMOLIZIONE AUTO, VIVAI E AI CONDUTTORI DI ORTI URBANI, DI:

- procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra maggio e ottobre, di tutti i possibili focolai larvali, costituiti da tombini, caditoie ed ogni formazione con acqua stagnante presenti nelle aree interessate da dette attività;
- coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatoi, sottovasi, secchi, bacinelle ecc.);
- avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura.

ALL'INTERNO DEI CIMITERI:

- qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;
- eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;
- in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere sempre completamente riempito di sabbia;
- tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- i vasi non utilizzati vanno rimossi o capovolti in modo da non consentire alcuna raccolta e ristagno di acqua piovana.

PRECAUZIONI DA ADOTTARE PER GLI INTERVENTI LARVICIDI:

- per gli interventi antilarvali, seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto;
- per la disinfestazione larvicida di caditoie e tombini sono utilizzabili tutti i prodotti specifici normalmente reperibili in commercio;
- nel caso in cui si debba trattare l'acqua presente in focolai che non sia possibile coprire e/o rimuovere, diversi da caditoie o tombini (es. vasche o fontane), si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis*;
- in generale, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie precauzioni particolari in merito alla protezione di orti, animali domestici o chiusura di finestre e porte.

PRECAUZIONI DA ADOTTARE PER GLI INTERVENTI ADULTICIDI:

qualora fosse indispensabile intervenire con prodotti disinfestanti adulticidi, esclusivamente dopo aver valutato la reale necessità dell'intervento e non secondo calendari programmati, devono essere adottate le seguenti precauzioni:

- eseguire i trattamenti adulticidi nelle ore tardo serali, notturne o del primo mattino, è vietato il trattamento in periodo diurno;
- utilizzare esclusivamente formulati i cui principi attivi non presentino indicazioni di pericolo H340, H341, H350, H351, H360, H362, H370, H371, H372 e che non contengano, comunque, sostanze classificate come mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrionofetale;
- avvisare con almeno 24 ore di anticipo tutti i residenti posti a confine con il condominio oggetto di disinfestazione adulticida e l'Ufficio Ambiente del Comune di Sossano tramite posta elettronica certificata: comune.sossano.vi@legalmail.it indicando i motivi che hanno portato all'effettuazione del trattamento ed i risultati dei controlli effettuati per verificare la densità delle zanzare presenti sull'area;
- accertarsi che l'irrorazione del prodotto adulticida sia mirata esclusivamente su arbusti e cespugli evitando l'irrorazione di colture erbacee, a tal fine potranno essere utilizzati esclusivamente erogatori, diffusori o nebulizzatori spalleggiati, non montati su automezzo;
- sono vietati i trattamenti adulticidi durante le fioriture;
- porre attenzione a che non vengano contaminati frutta e verdura dell'orto;
- eventualmente, prima del trattamento adulticida, raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida;
- durante il trattamento, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
- durante il trattamento adulticida restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
- in seguito al trattamento si raccomanda di procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento;
- non soggiornare nelle aree trattate nelle ore successive al trattamento;
- in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida adulticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

DISPONE

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provvedano per quanto di competenza il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS n. 8, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- il personale del Comune addetto al controllo del territorio è autorizzato a richiedere l'intervento della Polizia Locale o del personale di vigilanza dell'ULSS 8 nel caso rilevi situazioni in contrasto con il presente provvedimento;
- che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio, inserzione nel sito internet del Comune al fine di garantirne la divulgazione.

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di Arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare o fare effettuare trattamenti adulticidi, larvicidi, e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separati provvedimenti.

AVVERTE

- la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e con affissione negli appositi spazi.
- le responsabilità per eventuali inadempienze o inosservanze, verranno fatte ricadere su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze o inosservanze avranno avuto luogo e i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00, oltre l'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari con relativa spesa che sarà posta a carico degli stessi trasgressori secondo le procedure e modalità vigenti in materia;
- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

Sossano, 14 agosto 2024.



IL SINDACO
Enrico Grandis

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Sossano.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GRANDIS ENRICO in data 14/08/2024